

Delibera n. 144/2016

**Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari-Elmas - periodo tariffario 2016-2019. Proroga dei termini di conclusione del procedimento per la risoluzione della controversia di cui alle delibere n. 99/2016 e n. 100/2016, e annullamento della delibera n. 141/2016 del 30 novembre 2016.**

L'Autorità, nella sua riunione del 2 dicembre 2016

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, ed in particolare gli articoli 6 ("Consultazione e ricorsi") e 11 (Autorità di vigilanza indipendente);
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante "*Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*", ed in particolare i capitoli 3, 4, 5 e 6 del Modello 2 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato, aventi ad oggetto:
- la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
  - l'informativa da parte del gestore e dei vettori;
  - l'esito della consultazione;
  - la procedura di ricorso in caso di mancato accordo e l'attività di vigilanza dell'Autorità;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell'Autorità al prot. 3380/2016 del 5 maggio 2016, con cui la Società So.G.Aer. S.p.A. (di seguito: SOGAER), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto civile "Mario Mameli" di Cagliari-Elmas, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 12 maggio 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2016-2019, in applicazione del Modello;
- VISTA** la documentazione che SOGAER ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale, ai fini della consultazione in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTE** le note prot. 3152/PR/DA/is, prot. 3158/DG/DA/is, prot. 3159/DG/DA/is tutte del 29 luglio 2016, assunte agli atti dell'Autorità ai prot. 5588/2016 e 5589/2016 del 2 agosto 2016 (e relativi allegati), con cui SOGAER ha provveduto alla formale

trasmissione all'Autorità della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando inoltre:

- la conclusione, in data 27 luglio 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2016-2019;
- la dichiarazione che *"sulla proposta definitiva non è stata conseguita una intesa sostanziale con gli Utenti Aeroportuali"*;
- la pubblicazione e la trasmissione a IATA ed alle compagnie aeree del livello dei nuovi corrispettivi;
- l'applicazione, salvo diverso avviso dell'Autorità, di tali corrispettivi a partire dal 1 ottobre 2016;
- la richiesta, alla stessa Autorità, di provvedere alle attività ad essa spettanti per quanto previsto dal Modello;

**VISTI**

i verbali delle audizioni tenute da SOGAER nei giorni 20 giugno 2016 e 18 luglio 2016, proseguita, quest'ultima, nei giorni 26 e 27 luglio 2016;

**VISTE**

le delibere n. 99/2016 del 12 agosto 2016 e n. 100/2016 del 1° settembre 2016, con le quali l'Autorità ha avviato il procedimento per la risoluzione della controversia per mancato accordo sui diritti aeroportuali, ai sensi del paragrafo 6.2.2 del Modello, relativamente alle seguenti istanze di ricorso, riunendone la trattazione:

- istanza presentata da Assaereo (Associazione Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo) il 5 agosto 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5886/2016;
- istanza presentata da IATA (International Air Transport Association) il 9 agosto 2015, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5930/2016;
- istanza presentata da IBAR (Italian Board Airline Representatives) l'11 agosto 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5992/2016;
- istanza presentata da Ryanair Ltd il 26 agosto 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 6190/2016;

**VISTO**

il verbale dell'incontro del 17 novembre 2016, convocato dall'Autorità, nel corso del quale SOGAER ha fornito i chiarimenti e le integrazioni informative richieste dagli Uffici nell'ambito dell'avviato procedimento, nonché i documenti trasmessi in data

25 novembre 2016 dal medesimo gestore, in esito a tale incontro (assunti agli atti dell’Autorità ai prot. da 8820/2016 a 8827/2016);

**RILEVATO**

che, sulla base di quanto emerso dalla riportata istruttoria, risulta attualmente in corso un approfondimento tra SOGAER e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) in merito all’esatto inquadramento giuridico/fiscale degli interventi derivanti dall’accordo tecnico definito, nel 2009, tra Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresentato dall’ENAC e SOGAER, per l’attribuzione in concessione a quest’ultima di aree, immobili e infrastrutture presenti sul lato Ovest del sedime aeroportuale;

**CONSIDERATO**

che, al fine di consentire la corretta qualificazione degli investimenti previsti in detto accordo tecnico e verificarne l’ammissibilità ai prodotti regolati sulla base del Modello, risulta quindi necessario concludere detto approfondimento, del quale occorre promuovere dunque la sollecita definizione;

**RITENUTO**

che SOGAER debba quindi provvedere all’elaborazione di una proposta tariffaria emendata, che tenga conto, come emerso a seguito dell’istruttoria svolta, delle seguenti indicazioni:

- a) ai fini della quantificazione del Capitale investito netto all’anno base, sia tenuto in considerazione l’esito dell’approfondimento tra So.G.Aer. S.p.A. e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) in merito all’esatto inquadramento giuridico/fiscale degli interventi derivanti dal sopra citato accordo tecnico;
- b) nel computo degli oneri diversi di gestione deve essere integralmente esclusa la componente di costo, non ascrivibile all’ordinario processo produttivo, relativa alla perdita su crediti scaturente dalla transazione che ha visto opposti la SO.G.AER. al Gruppo Alitalia CAI;
- c) con riguardo al tasso di remunerazione del capitale investito il valore dell’*equity* deve essere assunto come semplice valore di libro del patrimonio netto anziché come media dell’ultimo anno solare;
- d) nel calcolo del Capitale investito netto all’anno base, tenuto conto dell’adozione del valore netto contabile:
  - il saldo crediti debiti calcolato non deve essere sottoposto a rivalutazione con il tasso d’inflazione;

- ai fini della sua remunerazione, il saldo crediti debiti deve essere moltiplicato per il WACC nominale, anziché per il WACC reale;

e) qualora il gestore intenda adottare basket tariffari ai sensi del paragrafo 7.2.2 del Modello, deve fornire agli utenti aeroportuali adeguate informazioni circa:

- le motivazioni della scelta di operare accorpamenti e successive disaggregazioni;
- i criteri di rimodulazione delle tariffe dei singoli prodotti emergenti dalla disaggregazione dei basket tariffari;
- le risultanze attese di tale impostazione nei confronti del gestore, dei vettori e dei passeggeri, nonché le previste conseguenze sui volumi di traffico, sulla non discriminazione di utenti o loro categorie e sull'utilizzo efficiente dell'infrastruttura;

**RILEVATA**

pertanto la necessità, ai fini della definizione della controversia di cui trattasi, di ulteriori adempimenti istruttori in relazione, in particolare, da un lato, all'ammissibilità ai prodotti regolati degli interventi derivanti dal cosiddetto accordo tecnico definito tra Ministero della Difesa, ENAC e SOGAER, e, dall'altro, alla proposta tariffaria emendata che il gestore dovrà conseguentemente formulare agli utenti, nel rispetto anche delle predette ulteriori indicazioni;

**OSSERVATO**

che, nell'ambito del procedimento per la risoluzione della controversia, risulta opportuno tenere conto dell'eventuale intesa raggiunta tra Associazione Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo, International Air Transport Association, Italian Board Airline Representatives e Ryanair Ltd (di seguito: parti ricorrenti), SOGAER e utenti aeroportuali, con le modalità e tempistiche individuate dal responsabile del procedimento, sulla proposta emendata presentata dal gestore;

**RITENUTO**

conseguentemente che, per le illustrate esigenze istruttorie, risulti necessario prorogare al 5 febbraio 2017 il termine di conclusione del procedimento di cui trattasi, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6.2.5, punto 1, del Modello, ai sensi del quale *"il procedimento deve essere definito entro il termine ordinario di quattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Per motivate esigenze istruttorie, il termine può essere prorogato di ulteriori due mesi"*;

**VISTA**

la delibera n. 141/2016 del 30 novembre 2016 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha disposto in ordine a tutto quanto precede;

**RILEVATO**

che al punto 2 - lettera d) – seconda alinea – del dispositivo, nonché nel corrispondente "ritenuto" della motivazione, gli aggettivi "reale" e "nominale" sono

stati invertiti per mero errore materiale e che, tuttavia, il provvedimento così come adottato altera i valori sulla cui base sono determinati i diritti aeroportuali;

**RITENUTO** conseguentemente necessario, disporre l'annullamento della delibera n. 141/2016 del 30 novembre 2016;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. la proroga al 5 febbraio 2017 del termine di conclusione del procedimento, per la risoluzione della controversia per mancato accordo sui diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari-Elmas - periodo tariffario 2016-2019, di cui alle delibere n. 99/2016 del 12 agosto 2016 e n. 100/2016 del 1° settembre 2016;
2. di richiedere a So.G.Aer. S.p.A di formulare una proposta tariffaria emendata che tenga conto delle seguenti indicazioni:
  - a) ai fini della quantificazione del Capitale investito netto all'anno base, sia tenuto in considerazione l'esito dell'approfondimento tra So.G.Aer. S.p.A. e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) in merito all'esatto inquadramento giuridico/fiscale degli interventi derivanti dall'accordo tecnico definito, nel 2009, tra Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresentato dall'ENAC e SOGAER, per l'attribuzione in concessione a quest'ultima di aree, immobili e infrastrutture presenti sul lato Ovest del sedime aeroportuale;
  - b) nel computo degli oneri diversi di gestione deve essere integralmente esclusa la componente di costo, non ascrivibile all'ordinario processo produttivo, relativa alla perdita su crediti scaturente dalla transazione che ha visto opposti la So.G.Aer. S.p.A. al Gruppo Alitalia CAI;
  - c) con riguardo al tasso di remunerazione del capitale investito il valore dell'*equity* deve essere assunto come semplice valore di libro del patrimonio netto anziché come media dell'ultimo anno solare;
  - d) nel calcolo del Capitale investito netto all'anno base, tenuto conto dell'adozione del valore netto contabile:
    - il saldo crediti debiti calcolato non deve essere sottoposto a rivalutazione con il tasso d'inflazione;
    - ai fini della sua remunerazione, il saldo crediti debiti deve essere moltiplicato per il WACC nominale , anziché per il WACC reale;

- e) qualora il gestore intenda adottare basket tariffari ai sensi del paragrafo 7.2.2 del Modello 2 (di seguito: Modello), deve fornire agli utenti aeroportuali adeguate informazioni circa:
- le motivazioni della scelta di operare accorpamenti e successive disaggregazioni;
  - i criteri di rimodulazione delle tariffe dei singoli prodotti emergenti dalla disaggregazione dei basket tariffari;
  - le risultanze attese di tale impostazione nei confronti del gestore, dei vettori e dei passeggeri, nonché le previste conseguenze sui volumi di traffico, sulla non discriminazione di utenti o loro categorie e sull'utilizzo efficiente dell'infrastruttura;
3. la proposta tariffaria emendata ai sensi del punto 2, completa della documentazione di cui al paragrafo 4.1 del Modello, deve essere trasmessa da So.G.Aer. S.p.A., entro e non oltre venerdì 23 dicembre 2016, agli utenti aeroportuali, ai soggetti ricorrenti ed all'Autorità;
4. l'Autorità, entro il termine di cui al punto 1, tenendo conto dell'eventuale intesa raggiunta sulla proposta tariffaria di cui al punto 3, adotta il provvedimento che definisce la controversia ai sensi del paragrafo 6.2.5., punto 2, del Modello;
5. l'annullamento, per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, della delibera n. 141/2016 del 30 novembre 2016.
6. la presente delibera è comunicata contestualmente a So.G.Aer. S.p.A., Associazione Nazionale Vettori ed Operatori del Trasporto Aereo, International Air Transport Association, Italian Board Airline Representatives e Ryanair Ltd, a mezzo PEC. La presente delibera è trasmessa altresì al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero della Difesa ed all'ENAC.

Torino, 2 dicembre 2016

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi